

Sent. n. 202/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 18/03/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Massimiliano Fazi per i ricorrenti,
non intervenuto il rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 76094 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX + 25
altri ricorrenti, tutti elettivamente domiciliati in
Roma via Attilio Regolo 121D, presso lo studio
dell'Avv. Angelo Lanzilao (c.f. LNZNGL38M09E06LO) e
Massimiliano Fazi (c.f. EZAMSM64L0111501O) entrambi

del foro di Roma, che li rappresentano e difendono
con indicazione per le comunicazioni di segreteria
della PEC massimilianofazi@ordineavvocatiroma.org;
angelolanzilao@ordineavvocatiroma.org; e delle mail
massimiliano.fazi@gmail.com;
avv.angelolanzilao@libero.it;fax: 063242872 —
063214882.

Per il Dott. omissis, in sostituzione
dell'Avv. Luca Di Raimondo, l'Avv. Antonio Mancini
del Foro di Rieti (C.F. MNC NTN 62P09 H282M pec
antonio.mancini@pecavvocatirieti.it fax 06.4825040)
e l'Avv. Luigi Conti del Foro di Roma (C.F. CNT LGU
80P12 H 501W luigiconti@pec.it 064825040/4825040),
con studio in Roma, Via della Consulta, 50.

CONTRO

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI rappre-
sentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale
dello Stato (C.F. 80224030857 - n. fax 0696514000 ed
indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui
uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.
12.

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno

chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza mediante il calcolo dell'“indennità di funzione” o “operativa” di cui all'art. 18 del DPCM n. 8 del 1980, corrisposta in servizio e non valutata in quiescenza dall'Amministrazione. Con conseguente condanna dall'Amministrazione al pagamento delle differenze dovute e non corrisposte, oltre interessi. In estremo subordine, si chiede che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 18 D.P.C.M. 8/1980.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale con memoria ha dedotto:

- preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, nella parte in cui è censurata l'applicazione della prevista trattenuta all'indennità percepita in servizio dai ricorrenti, qualificata come "illegittima imposizione fiscale" e viene richiesta la restituzione delle somme trattenute;
- la prescrizione totale o parziale della pretesa azionata dai ricorrenti con riferimento

alla riliquidazione dei ratei maturati nel periodo che precede i cinque e, in subordine, i dieci anni dalla notifica del ricorso o di altro atto interruttivo documentato;

- nel merito, l'infondatezza del ricorso, concludendo in conformità, con richiesta di vittoria di spese.

3. Con successivo atto il Sig. omissis ha presentato rinuncia al ricorso. Non risulta tuttavia agli atti di causa accettazione da parte della resistente.

4. Udito l'avv. Massimiliano Fazi per i ricorrenti che evidenziando la non univocità dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione di diritto oggetto della domanda ha chiesto la compensazione delle spese di lite nel caso di rigetto della domanda, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In ossequio al principio della "ragione più liquida" - che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - va scruti-

nata il merito del ricorso.

Il ricorso è infondato.

Giova evidenziare che i ricorrenti chiedono una rideterminazione del loro trattamento di quiescenza, previa inclusione nella base pensionistica delle indennità di cui all'art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980, sul presupposto dell'intervenuta abrogazione di quest'ultimo da parte dell'art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995.

Tuttavia in senso contrario si sono espresse le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, che, investite della decisione su questione di massima, hanno escluso la dedotta abrogazione con la sentenza n. 2/2018/QM del 29 gennaio 2018.

In particolare, le Sezioni riunite hanno anzitutto sottolineato che le disposizioni del d.P.C.m. n. 8 del 1980, in quanto connotate da specialità, non possono essere derogate da una legge generale successiva, quale quella di riforma del sistema pensionistico, né ritenersi dalla stessa tacitamente abrogate per incompatibilità.

Hanno quindi ritenuto che la natura eccezionale delle funzioni svolte dagli appartenenti agli

OO.I.S. giustifichi una certa discrezionalità nelle previsioni di organizzazione dei relativi servizi, anche per i profili del trattamento giuridico ed economico, e funga altresì da parametro interpretativo delle disposizioni adottate al riguardo, così da giustificare la previsione delle indennità in questione, volte a coprire, anche con riferimento alla varietà degli apporti personali nelle missioni compiute, i disagi e i pericoli connessi all'attività svolta, e aventi una funzione di rimborso forfetario ed onnicomprensivo di qualsivoglia altro onere sostenuto.

Infine, le Sezioni riunite hanno osservato che la riforma dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato, intervenuta con la legge n. 124 del 2007, nel disporre l'abrogazione della previgente legge n. 801 del 1977 e di «tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o, comunque, non compatibili», ha espressamente fatte salve «le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi» (art. 44, comma 1), così consentendo l'ultrattività della previsione di cui

all'art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980, il cui contenuto è stato poi trasfuso nell'art. 103 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, n. 1 (Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato), e nell'art. 105 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1 (Obblighi di comunicazione in caso di esame o interrogatorio).

2. Infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata da Parte attrice, alla luce di recente giurisprudenza costituzionale e segnatamente della sentenza n. 258/2021 di cui si richiamano le argomentazioni.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

3. Si compensano le spese di lite in quanto il ricorso era proposto quando non risultava ancora formato un orientamento consolidato sulla questione di diritto oggetto del contenzioso. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente

pronunciando rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

18/03/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA